



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE FALLIMENTARE

Il tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di:

- dott.ssa Simonetta Bruno – Presidente
- dott. Gianluigi Canali - giudice
- dott. Stefano Franchioni - giudice rel.

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato da ██████████ & ██████████ SRL in liquidazione il 12.3.2021;

rilevato che la ricorrente propone ai creditori un concordato in continuità c.d. "indiretta" fondato sulla prosecuzione dell'attività aziendale tramite il contratto d'affitto stipulato il 29.10.2020 con OSF Commerciale s.r.l. in vista della cessione dell'azienda a seguito di procedura competitiva;

rilevato altresì che la proposta prevede il parziale degrado al chirografo dei crediti vantati nei confronti dell'Erario per IVA (oltre al degrado dei crediti per sanzioni e interessi) ai sensi del novellato art. 182-ter l.f.;

rilevato che, ai sensi dell'art. 186-bis, comma secondo lett. b) l.f., la relazione del professionista di cui all'art. 161, terzo comma l.f. deve attestare che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori;

rilevato che, ai sensi dell'art. 182-ter l.f., con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione del professionista;

rilevato che è pertanto necessario che il professionista esegua un confronto tra la prospettiva concordataria e quella fallimentare, confronto che nel caso in esame dovrà essere più adeguatamente approfondito dall'attestatore;

ritenuto che, in relazione al "*prospetto gestione fallimentare*" a p. 39 dell'attestazione, debbano essere meglio descritte e analizzate le seguenti poste attive in modo da consentire di comprendere in che modo siano state valutate: immobilizzazioni immateriali per € 21.000,00 (nella prospettiva concordataria sono valutate € 97.000,00); immobilizzazioni finanziarie per € 15.000,00 (nella

prospettiva concordataria sono valutate € 21.000,00); magazzino per € 329.588,00 (lo stesso valore indicato nella prospettiva concordataria); crediti verso clienti per € 314.166,00 (nella prospettiva concordataria sono valutati € 343.698,00);

rilevato altresì che l'attestatore, a p. 40, ha dichiarato che in ipotesi di fallimento "*la continuazione non avrebbe luogo*", dando atto dell' "*impossibilità di rinvenire operatori del settore intenzionati a rilevare l'azienda in sede fallimentare*";

ritenuto che tali assunti debbano essere meglio argomentati in quanto, in primo luogo, ai sensi dell'art. 79 l.f., il fallimento non è causa di scioglimento del contratto d'affitto d'azienda e, in secondo luogo, la legge fallimentare, all'art. 104-ter, secondo comma, prevede la possibilità della cessione unitaria dell'azienda da parte del curatore;

rilevato che, nel confrontare la prospettiva concordataria e quella fallimentare, l'attestatore deve prendere in considerazione anche il possibile ulteriore attivo ricavabile nell'ambito della procedura fallimentare dall'esercizio di azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, evidenziando altresì le ragionevoli prospettive di recupero con specifico riferimento alla solvibilità di questi ultimi;

rilevato che a p. 15 della propria relazione l'attestatore ha evidenziato che al 31.12.2017 il capitale sociale era verosimilmente già perduto, mentre la società è stata posta in liquidazione solo nel dicembre 2019;

rilevato tuttavia che le tabelle riportate alle pp. 14 e 15 della relazione non danno conto di tale circostanza: nello specifico nello stato patrimoniale a p. 14 non viene chiarito di quanto il patrimonio netto fosse negativo al 31.12.2017;

ritenuto pertanto che l'attestatore debba meglio illustrare i valori del patrimonio netto dalla perdita del capitale sociale alla messa in liquidazione della società, al fine di consentire al tribunale di apprezzare l'eventuale incremento del *deficit*;

ritenuto altresì che l'attestatore debba analizzare la composizione e la consistenza del patrimonio dei soggetti che si sono avvicinati alla guida della società (oltre che degli eventuali sindaci) sino alla sua messa in liquidazione;

P.Q.M.

assegna alla ricorrente termine sino al 6.5.2021 per il deposito di integrazione dell'attestazione avente ad oggetto le indagini sopra descritte;

si riserva di provvedere sull'apertura della procedura alla scadenza del predetto termine.

Brescia, 08/04/2021

Il Presidente
Simonetta Bruno